



PROVINCIA DI CHIETI

STATUTO

DELIBERA N. 37 DEL 31/5/1994.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 IDENTIFICAZIONE

1. La Provincia di Chieti e' costituita da n. 104 Comuni.
2. Il territorio e' esteso 258.670 ettari.

ART. 2 SEDE

1. La sede della Provincia e' a Chieti in Corso Marrucino, palazzo della Provincia.
2. Nella sede si riuniscono tutti gli organi provinciali.
3. La Giunta provinciale puo' deliberare di tenere le riunioni degli organi in altra sede, per esigenze particolari. Analoga delibera puo' essere adottata dal Consiglio anche per le proprie commissioni e per le consulte.

ART. 3 STEMMA - GONFALONE

1. Lo stemma ed il gonfalone della Provincia sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.
2. L'uso dello stemma e del gonfalone e' disciplinato dalla legge e dal regolamento per gli uffici.
3. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nella Provincia puo' essere autorizzato con deliberazione della Giunta Provinciale nel rispetto delle norme regolamentari.

ART. 4 COMPITI DI INTERMEDIAZIONE, DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO

1. La Provincia esercita, nell'ambito del sistema degli enti locali abruzzesi, il ruolo di ente intermedio.

2. Svolge le funzioni e i compiti di cui agli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990 n. 142 adottando, nelle materie di sua competenza, anche provvedimenti ed atti di natura regolamentare.

3. La Provincia pone a base della sua azione il metodo della programmazione e del coordinamento con il fine di rendere coerente e sistematica l'azione degli Enti locali e della Regione.

4. A tale fine, per quanto di sua competenza: coordina le proposte dei Comuni e delle Comunita' Montane; predispone e promuove accordi di programma; collabora alla formazione della programmazione regionale quale centro di elaborazione ed armonizzazione delle proposte degli Enti interprovinciali e quale referente diretto della Regione; pone le scelte programmatiche e gli indirizzi della Regione alla base della propria attivita' operativa, di indirizzo e di controllo.

5. Strumento fondamentale della azione della Provincia e' il piano territoriale di coordinamento, adottato in coerente connessione con il piano territoriale urbanistico e con il bilancio pluriennale, formulato in vista di concreti progetti attuativi, verificabili nell'ambito del controllo di gestione.

6. Nel formulare le proposte di accordi di programma, la Provincia predispone i relativi atti deliberativi; formula le previsioni di spesa; indica le modalita' di intervento e di gestione nonche' i criteri di ripartizione degli oneri e le possibili fonti di finanziamento; predispone le bozze di convenzione.

7. La Provincia opera, nell'ambito della normativa regionale di cui al 40 comma dell'art. 15 della L. 8 giugno 1990 n. 142, per conseguire il concorso anche obbligatorio dei Comuni e delle Comunita' Montane alla formazione e all'attuazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

ART. 5 CRITERI DIRETTIVI DELL'AZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La Provincia informa l'attivita' amministrativa ai principi di democrazia, trasparenza, partecipazione ed efficienza.

2. Assume a caratteri essenziali della propria attivita': l'autonomia, la collaborazione cogli altri Enti e l'economicita' della gestione.

3. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce lo sviluppo civile, economico e culturale nei vari settori e la crescita del livello di vita sociale.

4. La Provincia pone la difesa dell'ambiente e delle risorse naturali fra gli obiettivi essenziali della propria azione.

5. La Provincia organizza i propri organi e i propri uffici secondo i principi della professionalita' e responsabilita'.

6. I compiti di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi ed i compiti di gestione amministrativa spettano agli uffici e, precipuamente, al segretario provinciale ed ai dirigenti.

TITOLO II

I REGOLAMENTI ATTUATIVI

ART. 6 I REGOLAMENTI

1. La Provincia adotta i seguenti regolamenti in attuazione dello Statuto:

- a) il regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale e della Giunta;
- b) il regolamento per la partecipazione;
- c) il regolamento di contabilita';
- d) il regolamento per la disciplina dei contratti;
- e) il regolamento per l'organizzazione degli uffici e del personale.

ART. 7 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a) della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformita' all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli.

3. I regolamenti entrano in vigore scaduto il termine della seconda pubblicazione, salva diversa previsione del regolamento stesso.

ART. 8 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DELLA GIUNTA

1. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta disciplina: la convocazione della Giunta e del Consiglio; le sedute e la verbalizzazione della Giunta e del Consiglio; la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni al Consiglio e, in genere, l'organizzazione interna dei lavori della Giunta e del Consiglio.

2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta si conforma ai seguenti principi:

- a) garanzia per ciascun consigliere e assessore della migliore conoscenza dei dati occorrenti per lo svolgimento della sua funzione, in attuazione del 5^a comma dell'art. 31 L. n. 142 del 1990;
- b) diritto di ciascun consigliere e assessore di esprimere compiutamente il proprio pensiero;
- c) democraticita' delle decisioni e soluzione delle questioni controverse attraverso la libera espressione del voto;
- d) diritto di ciascun consigliere, assessore e di ciascun gruppo di far conoscere i fatti che essi ritengono rilevanti alla pubblica opinione attraverso il servizio stampa;
- e) rimedi contro ogni forma che si traduca nell'impedimento delle decisioni in tempi reali;
- f) esercizio delle modalita' di voto per le nomine e le designazioni di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni, tale da consentire, in mancanza di diversa ed espressa disposizione di legge, la rappresentanza della minoranza, ove sia numericamente

possibile.

3. Il regolamento determina altresì i poteri, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori ed il numero delle Commissioni consiliari permanenti e delle consulte e gruppi di lavoro, conformandosi al principio che i poteri delle Commissioni sono di natura consultiva e propositiva.

4. Fino a quando non entra in vigore il nuovo regolamento, per quanto non disposto dalla legge o dal presente Statuto, avranno applicazione le norme del regolamento vigente in materia.

ART. 9

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE

1. Il regolamento per la partecipazione disciplina il referendum consultivo, le petizioni popolari, le iniziative popolari di revisione statutaria, le consultazioni ed ogni altra forma partecipativa.

2. Il regolamento si conforma ai principi volti ad impegnare il maggior numero di cittadini, le categorie sociali e le espressioni degli interessi diffusi, in modo reale ed efficace, nelle decisioni provinciali nonché a consentire agli organi e uffici di conoscere con immediatezza e in modo costante gli orientamenti effettivi della cittadinanza.

ART. 10

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

1. Il regolamento di contabilità disciplina il sistema contabile e la gestione del patrimonio. Il regolamento si conforma ai principi della chiarezza degli atti contabili e del loro inscindibile collegamento con una reale attività programmatica.

ART. 11

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

1. Il regolamento per la disciplina dei contratti prescrive gli elementi indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 56 della L. n. 142 del 1990 e prevede la scelta del contraente nel modo più opportuno e trasparente, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 12

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e del personale disciplina: la materia del personale e l'esercizio delle funzioni; la dotazione organica del personale; l'organizzazione degli uffici e dei servizi; l'attribuzione al segretario provinciale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi provinciali; le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario provinciale ed i dirigenti, per garantire la reciproca integrazione e l'unitaria coerenza dell'azione

amministrativa della Provincia; eventualmente gli atti a rilevanza esterna dei dirigenti e del segretario provinciale; le norme per l'accesso al posto di vice segretario provinciale, le forme di collaborazione di questi con il segretario provinciale nonché le funzioni di collegamento tra gli organi e le diverse strutture dell'ente; le modalità di designazione da parte del personale del dipendente che fa parte della commissione di disciplina; le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne previste dal comma 7 dell'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142: l'uso dello stemma e del gonfalone; il servizio stampa; i criteri generali per la selezione e valutazione dei candidati nei concorsi, i criteri per la formazione professionale e l'addestramento.

2. Il Regolamento si conforma ai principi di valorizzazione del lavoro, riconoscimento dei meriti ed accertamento delle responsabilità'.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

CAPO I ORGANI DELLA PROVINCIA

ART. 13 ORGANI ELETTIVI E NON ELETTIVI

1. Gli organi elettivi sono: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.
2. Gli organi non elettivi sono: il segretario provinciale ed i dirigenti.

CAPO II ORGANI ELETTIVI

SEZIONE I I CONSIGLIERI E I GRUPPI CONSILIARI

ART. 14 CONSIGLIERE PROVINCIALE

1. Ciascun consigliere provinciale rappresenta l'intera provincia, senza vincolo territoriale di mandato ed ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio provinciale e delle sue articolazioni.

ART. 15 CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il consigliere anziano è il consigliere che sia stato eletto più volte nel Consiglio provinciale di Chieti; in caso di parità, il più anziano di età'.

ART. 16 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti di uno o più componenti, secondo la disciplina regolamentare.

2. In difetto, per i consiglieri che non si costituiscono in gruppo, le funzioni di capogruppo vengono svolte da colui che, fra detti consiglieri, sia risultato primo eletto nella rispettiva lista di appartenenza.

SEZIONE II IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 17 COMPETENZE - PRESIDENZA

1. Il Consiglio provinciale rappresenta la collettività provinciale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico della Provincia e ne controlla l'attuazione. Vigila sul buon andamento dell'Amministrazione provinciale con i mezzi e secondo i criteri indicati nel presente Statuto e nei regolamenti.

2. Il Consiglio adempie alle funzioni specificamente demandategli dal presente Statuto, dalle leggi statali e regionali e particolarmente dall'art. 32 della Legge n. 142 del 1990.

3. Il consiglio provinciale è presieduto dal presidente della provincia. In caso di assenza o impedimento di questi, il consiglio è presieduto dal consigliere anziano.

ART. 18 PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio provinciale è riservata alla convalida degli eletti, alla presa d'atto della nomina del vice presidente e degli assessori, comunicata dal presidente della provincia, nonché alla discussione e alla approvazione della proposta concernente gli indirizzi generali di governo fatta da quest'ultimo.

2. La seduta è presieduta dal presidente della provincia. In assenza di quest'ultimo presiede il consigliere anziano.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

4. Non si procede alla presa d'atto della nomina del vice presidente e degli assessori né alla discussione e alla approvazione della proposta concernente gli indirizzi generali di governo se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri non convalidati.

ART. 19 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Si applica l'art. 127 T.U.L.C.P. approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148.

ART. 20

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza.
2. Per la validita' della votazione occorrono, in ogni caso, almeno quattro voti favorevoli.
3. Non si computano per la determinazione del numero dei votanti:
 - a) coloro che si astengono dal voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
4. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte esclusivamente dal Presidente e dal Segretario.

ART. 21 OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il consigliere provinciale ha l'obbligo di astenersi dalla discussione e dal voto ed ha l'obbligo di allontanarsi dall'aula nei casi stabiliti dall'art. 279 T.U.L.C.P. del 1934 e dall'art. 290 del T.U.L.C.P. del 1915.
2. Nel caso in cui al comma precedente, per gli atti di portata generale che siano scindibili, si procede, ove possibile, a discussioni e votazioni per parti separate.
3. I principi di cui ai commi precedenti si applicano anche per le sedute di Giunta e di Commissione, pure per i componenti non consiglieri.

SEZIONE III COMMISSIONI, CONSULTE, GRUPPI DI LAVORO

ART. 22 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Sono istituite Commissioni consiliari permanenti secondo il regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta.

ART. 23 COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. Il Consiglio provinciale puo' costituire commissioni consiliari speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste ovvero per la predisposizione di piani, programmi, regolamenti o atti determinati, di particolare complessita'.
2. Le Commissioni formulano proposte che vanno sottoposte alla decisione degli organi competenti.
3. L'atto costitutivo nomina il presidente, i membri della commissione ed il segretario e fissa:
 - a) l'oggetto dell'attivita' della commissione;

b) il termine per la formulazione della proposta.

4. La prima riunione della commissione consiliare speciale si tiene nella sede provinciale, le successive sono svolte nel luogo che la Commissione riterrà più opportuno.

5. Le riunioni della Commissione sono valide con l'intervento di almeno tre membri, purché risulti che tutti i membri siano stati avvisati almeno cinque giorni prima, con la sottoscrizione dell'avviso di convocazione o con rinvio di raccomandata a.r..

6. Le riunioni si svolgono senza formalità e sono dirette dal presidente.

7. Qualora la Commissione non formuli la proposta nei tempi previsti, il Consiglio Provinciale ne dichiara la decadenza ovvero proroga il termine per giustificate ragioni, nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine.

ART. 24 CONSULTE E GRUPPI DI LAVORO

1. Per singoli oggetti o singole materie, il Consiglio nomina consulte o gruppi di lavoro composti di consiglieri, esperti, funzionari provinciali e cittadini, espressioni di categorie, di zone e di settori in grado di dare un contributo all'approfondimento di questioni di interesse provinciale.

2. Prima dell'entrata in vigore del regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta, il Consiglio può egualmente provvedere alla costituzione delle consulte e dei gruppi di lavoro, disciplinando provvisoriamente il funzionamento con la relativa delibera.

SEZIONE IV LA GIUNTA PROVINCIALE E IL PRESIDENTE (COMPOSIZIONE, ELEZIONE, CESSAZIONE)

ART. 25 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta provinciale si compone del presidente, che la presiede e di sei assessori fra i quali un vice presidente.

ART. 26 NOMINA DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI

1. Il vice presidente e gli assessori sono nominati dal presidente della provincia che ne dà comunicazione al consiglio nei termini e con le modalità previsti dall'art. 34 della legge n. 142/90.

2. Le adunanze per presa d'atto delle nomine di cui al 1 comma del presente articolo sono convocate e presiedute dal presidente della provincia.

3. L'ordine in cui sono nominati gli assessori determina l'anzianità per la sostituzione del presidente, in assenza del vice presidente.

4. Il parere di legittimità del segretario provinciale può essere espresso anche in Consiglio, purché prima della discussione e della votazione e riguarda il rispetto delle

regole procedurali e formali.

5. Le disposizioni del precedente comma si applicano solo per la delibera di presa d'atto della nomina del vice Presidente e degli assessori.

ART. 27
INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE DI
VICE PRESIDENTE E DI ASSESSORE
DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Le cause di incompatibilita' alle cariche di vice presidente e di assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della provincia.

3. Al presidente della provincia nonche' agli assessori provinciali e' vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della provincia.

ART. 28
DURA IN CARICA - SURROGAZIONI

1. In caso di dimissioni, impedimento, rinuncia, decadenza, sospensione o decesso del presidente della provincia si applica l'art. 37 bis della legge n. 142/90.

2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il presidente nomina il sostituto dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa.

3. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore ne assume le funzioni il presidente, se questi non incarica un altro assessore.

ART. 29
REVOCA DEGLI ASSESSORI

Il presidente puo' revocare uno o piu' assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

SEZIONE V
COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 30
COMPETENZE

1. La Giunta provinciale collabora con il presidente nell'amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati per legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario generale o dei dirigenti.

3. Collabora con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 31 FUNZIONAMENTO

1. L'attivita' della Giunta e' collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilita' dei singoli assessori.

2. La Giunta e' convocata dal presidente che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il presidente dirige e coordina l'attivita' della Giunta ed assicura l'unita' di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilita' di decisione della stessa.

ART. 32 ASSESSORI

1. Il presidente ha facolta' di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organizzativamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il presidente uniformera' i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il presidente puo' revocare o modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalita' lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali revoche o modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

ART. 33 ADUNANZA E DELIBERAZIONI

1. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri in carica e con la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. Nelle votazioni palesi in caso di parita', prevale il voto del presidente o di chi presiede l'adunanza.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto e' palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovra' risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

4. Le deliberazioni sono sottoscritte esclusivamente dal presidente e dal segretario.

SEZIONE VI COMPETENZE DEL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORE ANZIANO

ART. 34 COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il presidente della provincia e' l'organo responsabile dell'amministrazione della provincia.
2. Rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende e istituzioni.
4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
5. Il presidente della provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142\90, del presente statuto e dei regolamenti provinciali.

ART. 35 VICE PRESIDENTE

1. Il vice presidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, con esclusione di quelle inerenti la presidenza del consiglio provinciale.

ART. 36 ASSESSORE ANZIANO

1. L'assessore anziano sostituisce il presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e del vice presidente.
2. Tali assenze o impedimenti sono attestati dal segretario generale e dall'assessore anziano nel corpo dell'atto che viene assunto nella funzione vicaria.

NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni cosi' modificate con la presente deliberazione si applicheranno a partire dalle prime elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale che verranno effettuate ai sensi della legge 25.3.93 n. 81.

Fino a tale data continueranno ad applicarsi le preesistenti norme dello statuto provinciale.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 37 PRINCIPI

1. L'organizzazione degli uffici, nel rispetto dei principi fissati dal I comma dell'art. 51 della L. n. 142 dell'8 giugno 1990, e' ispirata a criteri di omogeneizzazione dei settori, con coordinamento da parte del segretario provinciale.

2. Nell'ambito dei settori, l'ordinamento degli uffici e dei servizi e' organizzato con uno schema flessibile, in grado di corrispondere ai programmi approvati dal Consiglio provinciale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

3. La Giunta provinciale, sentiti i rappresentanti sindacali, dispone la piu' ampia mobilita' interna, nel rispetto del principio di professionalita', per adeguare le singole strutture alla realizzazione di programmi e di progetti operativi ritenuti prioritari.

4. La responsabilita' dei dipendenti provinciali e' determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite ed e' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore.

5. Gli organi elettivi indicano gli indirizzi che gli uffici devono seguire e verificano e controllano la conformita' della gestione ai detti indirizzi.

CAPO IV IL PERSONALE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38 RINVIO

1. La legge, gli accordi collettivi nazionali ed il regolamento disciplineranno gli oggetti riservati a ciascuna di tali fonti dall'art. 51 L. n. 142 dell'8 giugno 1990.

SEZIONE II I DIRIGENTI

ART. 39 FUNZIONI

1. I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi provinciali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

2. Esercitano, con la connessa potesta' di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialita', la legalita' e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attivita' degli uffici e servizi da loro dipendenti.

3. I dirigenti, nell'esercizio dell'attivita' di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il piu' efficace impiego del personale e Delle risorse strumentali assegnate.

4. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa, i dirigenti

dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e le potesta' a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

5. Gli atti a rilevanza esterna di competenza dei dirigenti possono essere definiti dal regolamento, che fissa in questo caso i limiti della loro potesta' discrezionale; non possono comportare impegni di spesa e costituiscono, di regola, atti dovuti in forza di legge, di statuto, di regolamento od in attuazione di deliberazioni adottate dagli organi elettivi.

6. I dirigenti presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione di beni, di competenza del settore al quale sono preposti. Assumono la responsabilita' della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale.

7. I dirigenti presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale, escluso il personale delle qualifiche dirigenziali di livello apicale.

8. La Giunta nomina il dirigente che presiede la commissione di concorso in relazione alla natura ed al profilo funzionale del posto messo a concorso.

9. Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarita' degli uffici sono stabilite dal regolamento.

ART. 40 RESPONSABILITA'

1. E' attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilita' della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.

ART. 41 DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

1. Il settore costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'Ente ed e' diretto obbligatoriamente da un funzionario provvisto di qualifica dirigenziale.

2. Nel caso di momentanea vacanza del posto, la Giunta provinciale incarica della reggenza un dirigente il quale cumula tale incarico con le competenze gia' esercitate ovvero provvede con un contratto, ai sensi della successiva sezione di questo capo.

3. I servizi sono strutture subordinate al settore, diretti da funzionari di qualifica immediatamente inferiore a quella del responsabile del settore o dotati di alta specializzazione nelle funzioni esercitate dalla struttura.

4. Le unita' operative ed organizzative, strutture di base dell'organizzazione, sono dirette dal dipendente di qualifica piu' elevata previsto dalla dotazione organica della struttura.

ART. 42 AREE D'INTERVENTO FUNZIONALE DIREZIONE

1. Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi, che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare, richiedono per medio tempo l'attività coordinata di più settori questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati, con deliberazione della Giunta provinciale, in area d'intervento funzionale alle realizzazioni suddette.

2. La deliberazione della Giunta definisce l'area coordinata funzionalmente, determina i settori dai quali è costituita, incarica il dirigente di livello apicale preposta a dirigerla, stabilendo la durata dell'incarico e l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello del quale il dipendente prescelto è già titolare.

3. Il rinnovo dell'incarico nel caso di prosecuzione del programma o del progetto-obiettivo, oppure l'affidamento di altro incarico di direzione di area funzionale allo stesso dipendente è disposto con provvedimento che è motivato con la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti.

4. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati raggiunti dal dirigente risulti inadeguato.

5. Il trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

SEZIONE III COPERTURA DEI POSTI CON CONTRATTO

ART. 43 PREVISIONE

1. La copertura dei posti di responsabili dei settori, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico.

ART. 44 REQUISITI SOGGETTIVI

1. Sono richiesti i requisiti previsti dalla qualifica da ricoprire, fatta eccezione per l'età.

2. Il contratto non può intervenire con soggetti che sono contemporaneamente dipendenti della Provincia.

ART. 45 DURATA E RINNOVO

1. Il contratto ha durata massima biennale e può essere rinnovato sino al raggiungimento del periodo massimo di quattro anni.

2. Il contratto può ancora intervenire con lo stesso soggetto, dopo l'intervallo di

due anni e per un ulteriore periodo massimo di quattro anni.

3. Le limitazioni di cui ai commi precedenti riguardano sia la copertura dello stesso posto che quella di altri posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.

SEZIONE IV
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
IL VICE SEGRETARIO

ART. 46
RUOLO E FUNZIONI

1. Il segretario provinciale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione provinciale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio provinciale, dalla Giunta e dal presidente, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio provinciale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo, anche spontaneamente, il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze.

5. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:

- a) roga i contratti nell'interesse della Provincia;
- b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali, di livello apicale;
- c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
- d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme dello Statuto e del regolamento;
- e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti della Provincia, se la funzione non è assegnata ai dirigenti;
- g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze.

6. Il segretario provinciale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale provinciale.

7. Egli dirime i conflitti di attribuzione e competenza tra gli uffici.

ART. 47 VICE SEGRETARIO

1. Il vice segretario provinciale esercita le funzioni vicarie del segretario provinciale coadiuvandolo. Lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento.
2. Il vice segretario ha una posizione di preminenza rispetto agli altri dirigenti dell'Ente.
3. La qualifica predetta e' attribuita al dipendente di livello apicale preposta alla direzione del settore comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria generale.
4. Nella prima applicazione del presente Statuto la qualifica di vice segretario rimane attribuita al dipendente che e' titolare della stessa secondo l'attuale ordinamento del personale.

CAPO V DECENTRAMENTO - CIRCONDARI

ART. 48 PRINCIPI

1. La Provincia attua un decentramento degli uffici e dei servizi e si avvale delle strutture comunali e delle comunita' montane, previa intesa e stipula di convenzioni o accordi di programma.

ART. 49 CIRCONDARI

1. La Provincia suddivide il proprio territorio in circondari.
2. Con delibera del Consiglio provinciale si determina il numero e la estensione dei circondari, tenendo presente le realta' territoriali di Chieti, Ortona, Lanciano e Vasto nonche' le altre realta' emergenti.

ART. 50 FUNZIONI

1. I circondari avvicinano gli uffici ed i servizi ai cittadini e facilitano la partecipazione, fungendo anche da comprensori di consultazione.

ART. 51 MEZZI

1. La Provincia si avvale normalmente delle strutture dei Comuni capoluogo dei circondari, previa intesa e stipula di convenzioni o accordi di programma.
2. La Provincia puo' anche procedere alla istituzione di proprie strutture, con delibera del Consiglio provinciale.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

CAPO I COMPETENZE

ART. 52 SERVIZI PROVINCIALI

1. La Provincia provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi che hanno le caratteristiche indicate nel primo comma dell'art. 22 della L. n. 142 dell'8 giugno 1990.
2. Spetta al Consiglio provinciale individuare i servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessita' che si presentano nella comunita' e di stabilire le modalita' per la loro gestione.
3. Le modifiche delle forme di gestione dei servizi in atto sono di competenza del Consiglio provinciale.

CAPO II FORME DI GESTIONE

ART. 53 RINVIO

1. I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme previste dall'art. 22 della L. n. 142 dell'8 giugno 1990.
2. La scelta della forma e' deliberata dal Consiglio sulla base di approfondita valutazione di tutti gli elementi atti a consentire la decisione piu' opportuna in termini di buon andamento del servizio ed economicita' della spesa.

ART. 54 SERVIZIO BIBLIOTECARIO

1. Tramite apposita istituzione e tramite opportune forme collaborative con altri enti e strutture, la Provincia puo' riorganizzare il servizio bibliotecario per la migliore diffusione della cultura nell'intero territorio provinciale e per la realizzazione di una banca di dati e di un archivio multimediale da conservare per la conoscenza della realta' provinciale e per la sua piu' vasta accessibilita'.

ART. 55 NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. I candidati debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere provinciale ed una speciale competenza tecnica amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per incarichi pubblici ricoperti.

3. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario della Provincia almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

4. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del presidente, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio provinciale che provvede contestualmente allo loro sostituzione.

ART. 56 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. La Provincia sviluppa rapporti con i Comuni e le altre province per promuovere e ricercare le forme associative e di cooperazione e gli accordi di programma piu' appropriati tra quelli previsti dalla L. n. 142 dell'8 giugno 1990 in relazione alle attivita', ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 57 RINVIO

1. La Provincia si avvale delle convenzioni, dei consorzi e degli accordi di programma, previsti dalla legge n. 142 dell'8 agosto 1990, per conseguire uno o piu' obiettivi di interesse comune con altri enti; per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, per definire e attuare opere ed interventi che richiedano azione integrata e coordinata con altri enti.

TITOLO VI ISTITUTO DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I FORME DI PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE

ART. 58 I SOGGETTI

1. I soggetti della partecipazione sono:

- a) le rappresentanze provinciali delle organizzazioni nazionali o regionali a carattere economico, sociale e culturale che ne facciano espressa richiesta;
- b) le organizzazioni e le associazioni, a carattere provinciale, con non meno di 1000 aderenti, residenti nei Comuni della Provincia, che ne facciano espressa richiesta, allegando l'elenco degli aderenti;
- c) il consiglio scolastico provinciale ed i consigli dei distretti scolastici operanti nell'ambito del territorio provinciale;
- d) la conferenza dei sindaci, prevista dal successivo articolo.

ART. 59 CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Provincia istituisce la conferenza dei sindaci quale organo di partecipazione e quale organo consultivo per la realizzazione dei programmi, per la individuazione e la progettazione di opere di rilevante interesse provinciale.

2. Nel caso che l'intervento su cui e' richiesto il parere consultivo sia di interesse di una determinata zona del territorio provinciale, la conferenza sara' costituita solo dai sindaci della zona interessata.

ART. 60 AMMISSIONE

1. La Giunta, sulla base delle richieste, delibera l'elenco dei soggetti della partecipazione, che va aggiornato ogni anno sulla base del rinnovo delle domande e di presentazione di nuove domande, dandone comunicazione agli istanti.

ART. 61 FORME DI CONSULTAZIONE

1. La Provincia consulta i soggetti della partecipazione secondo i rispettivi fini istituzionali.

2. La consultazione e' obbligatoria per l'approvazione del piano territoriale di coordinamento, del piano territoriale urbanistico, degli altri strumenti di pianificazione e programmazione di livello provinciale o intercomunale.

3. La consultazione si attua mediante invio e pubblicizzazione di un documento chiaramente illustrativo dell'oggetto di esame, coll'indicazione delle eventuali soluzioni alternative emerse nella fase preparatoria e con il contestuale deposito di tutti gli atti necessari all'approfondimento presso la sala del Consiglio provinciale nonche' presso le sedi circondariali.

4. Decorsi almeno giorni sette dall'invio e dalla pubblicazione si provvede ad una o piu' pubbliche riunioni di illustrazione e dibattito normalmente per ciascuna sede circondariale, ad iniziativa della Giunta provinciale.

5. Entro gli ulteriori giorni dieci, i soggetti consultati potranno far pervenire alla segreteria della Provincia, anche tramite i comuni all'uopo convenzionati, documenti contenenti proposte ed osservazioni. Tali documenti dovranno specificare le organizzazioni di provenienza, il numero attuale dei componenti residenti nei comuni della Provincia, con i relativi nominativi, il numero delle persone che hanno dibattuto il tema della consultazione e possibilmente il numero delle adesioni a ciascuna delle proposte e osservazioni.

6. Al fine della consultazione, nessun cittadino puo' essere computato come partecipante a piu' riunioni e viene considerata valida la partecipazione alla prima riunione.

7. Le deliberazioni che vengono adottate dagli organi provinciali danno atto del risultato della consultazione, con i possibili riferimenti numerici.

CAPO II
ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI E RISPOSTE

ART. 62
SOGGETTI LEGITTIMATI

1. I soggetti di cui al precedente art. 58 e cinque consigli comunali possono presentare alla Provincia istanze e petizioni nonche' proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Eguali richieste possono formulare 1.000 cittadini residenti nei Comuni della Provincia: le relative firme sono dichiarate vere da almeno cinque presentatori che depositano personalmente la petizione alla segreteria della Provincia o presso la sede circondariale.

ART. 63
CONTENUTO DELLE RICHIESTE E GARANZIE PER L'ESAME

1. Le richieste devono essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, di rilevanza provinciale.
2. L'organo elettivo competente procede all'esame delle istanze, petizioni e proposte di deliberazione e decide entro sessanta giorni dal deposito presso la segreteria provinciale, dando notizia al proponente di tutti gli atti assunti, anche se solo istruttori o endoprocedimentali.
3. Il termine puo' essere prorogato per una sola volta e per ulteriori sessanta giorni, con delibera motivata.
4. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi si eseguono entro dieci giorni dalle decisioni.

ART. 64
INTERROGAZIONI POPOLARI

1. Le organizzazioni di cui al precedente art.58 possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio, alla Giunta e al Presidente, a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta e' data per iscritto entro trenta giorni.

CAPO III
REFERENDUM CONSULTIVI

ART. 65
PRINCIPI

1. Sono ammessi referendum consultivi in materia di esclusiva competenza locale.
2. Non possono essere oggetto di referendum i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni nonche' le questioni attinenti a persone determinate.

ART. 66

POTERI DI INIZIATIVA

1. I referendum sono indetti su richiesta del Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di 20 consigli comunali e quando lo richiedano n. 20.000 (ventimila) cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia alla data del 1^a gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

ART. 67 MODALITA' DELLA RICHIESTA

1. Quando il referendum e' richiesto dal Consiglio provinciale, la delibera fissa il testo da sottoporre agli elettori.
2. La richiesta degli elettori o dei consigli comunali contiene il testo da sottoporre a referendum con le firme autenticate nelle forme di legge.
3. Il quesito referendario deve essere breve e chiaro e preferibilmente unico.
4. La richiesta degli elettori o dei consigli comunali e' depositata presso la segreteria provinciale.

ART. 68 AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

1. Sull'ammissibilita' del referendum richiesto dagli elettori decide il Consiglio provinciale, entro trenta giorni dal deposito, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Provincia, acquisiti i pareri di cui all'art.53 della L. 8 giugno 1990 n.142.
2. La decisione del Consiglio provinciale e' limitata all'esame della legittimita' della richiesta, esclusa ogni valutazione sull'opportunita' del referendum proposto.
3. Quando il referendum e' richiesto dal Consiglio provinciale, la delibera che lo propone ne verifica anche la legittimita'.

ART. 69 INDIZIONE

1. I referendum sono indetti dal presidente e si tengono una sola volta all'anno nel piu' vicino giorno festivo di ottobre, purché dall'esecutivita' della delibera consiliare che ne ha verificato la legittimita' decorrano almeno quarantacinque giorni.
2. Possono tenersi piu' referendum contemporaneamente ma non in coincidenza con altre operazioni di voto, ne' dei sessanta giorni precedenti le altre operazioni di voto, slittando, in questi casi, alla prima domenica del mese di maggio successivo.

ART. 70 MODALITA' PER LA CONSULTAZIONE

1. Le modalita' per la consultazione sono stabilite da apposito regolamento che

si uniformera' al principio dell'economicita' e semplicita' delle operazioni di voto, che devono svolgersi in un solo giorno, e di garanzia della liberta' e della segretezza del voto.

2. L'esito del referendum e' proclamato e reso noto dal presidente mediante affissione di manifesti, in modo che tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

ART. 71 EFFETTI

1. Il quesito sottoposto a referendum e' approvato se alla votazione ha partecipato il 30% (trenta per cento) degli elettori aventi diritto e se e' raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Il presidente, se l'esito e' stato favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, e' tenuto a proporre al Consiglio provinciale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, per l'adozione dei provvedimenti conformi alla volonta' popolare.

3. Se l'esito non e' stato favorevole, il presidente ha facolta' di proporre al Consiglio provinciale la questione per le conseguenti valutazioni.

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

ART. 72 ISTITUZIONE - MEZZI

1. E' istituito il difensore civico provinciale che e' eletto dal Consiglio provinciale, in prima votazione, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati e, nelle successive votazioni, con la maggioranza dei due terzi di essi.

2. Apposita delibera consiliare individua i mezzi e determina l'indennita' di carica.

ART. 73 FUNZIONI

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialita' e del buon andamento dell'amministrazione provinciale nonche' degli enti ed aziende provinciali segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le responsabilita'.

ART. 74 REQUISITI SOGGETTIVI

1. Puo' essere eletto difensore civico ogni cittadino italiano, incensurato, avente i requisiti per essere eletto consigliere provinciale.

2. Il difensore civico deve essere scelto tra persone di particolare integrita' morale ed indipendenza, con provata esperienza nel campo del diritto e dell'amministrazione. Il difensore civico non puo' svolgere attivita' inerenti ad associazioni

o partiti politici, ne' essere stato candidato nelle ultime consultazioni elettorali politiche e amministrative.

ART. 75 DURATA IN CARICA E GIURAMENTO

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e puo' essere confermato.
2. Le funzioni del difensore civico sono prorogate fino all'entrata in carica del successore.
3. Prima di assumere le funzioni il difensore civico presta giuramento dinanzi al Consiglio provinciale in apposita seduta, secondo la formula prevista dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.

ART. 76 REVOCA E DECADENZA

1. Il difensore civico puo' essere revocato per giustificato motivo attinente alle carenze della sua attivita' o per gravi ragioni attinenti ai requisiti di indipendenza ed integrita' morale, con maggioranza particolarmente qualificata da specificare nella convenzione.
2. Quando al difensore civico vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 74, se ne deve dichiarare la decadenza.
3. In caso di revoca o decadenza si provvede alla nomina del nuovo difensore civico nel termine dei successivi 30 giorni.

ART. 77 INCOMPATIBILITA'

1. L'incarico di difensore civico e' incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi professionali conferiti dalla Provincia e da enti da essa dipendenti. In caso di incompatibilita' sopravvenuta, se ne pronuncia la decadenza.

ART. 78 RAPPORTI CON GLI ORGANI ELETTIVI

1. Il difensore civico invia al Consiglio provinciale ogni anno, entro il 31 gennaio, una relazione sull'attivita' svolta e sui rimedi organizzativi di cui intende segnalare la necessita'.
2. Egli puo' anche inviare, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.
3. Le relazioni sono sottoposte alla discussione del Consiglio unicamente alle osservazioni della Giunta, entro 60 giorni.
4. Il Consiglio, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in essi formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita i competenti organi della Provincia ad adottare le ulteriori misure anche con riguardo:
 - a) alla modifica della struttura dei servizi e uffici;

- b) alla revoca degli incarichi di dirigenti di servizi;
- c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
- d) alla sostituzione per l'espletamento di singoli atti dei funzionari responsabili.

ART. 79 PREROGATIVE

1. Gli amministratori e i funzionari della Provincia e degli enti dipendenti sono tenuti a fornire al difensore civico le informazioni nonche' la copia gratuita degli atti e dei documenti di cui questi faccia richiesta per l'esercizio delle proprie funzioni. In difetto, il difensore civico puo' promuovere l'azione disciplinare, puo' riferirne all'autorita' giudiziaria penale e puo' trarre dalla inottemperanza presunzioni a carico dell'organo o ufficio inadempiente.

CAPO V ALBO PRETORIO

ART. 80 TENUTA DELL'ALBO PRETORIO

1. La Provincia tiene nella propria sede centrale e in ciascuna sede circondariale, in luoghi facilmente accessibili al pubblico, un albo pretorio provinciale per la pubblicazione degli atti che la legge, lo statuto e i regolamenti prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che almeno la prima facciata dell'atto (contenente la data, il numero, l'oggetto e i destinatari) sia facilmente leggibile e deve avere la durata minima di 15 giorni consecutivi.

3. La pubblicazione negli albi pretori delle sedi circondariali non e' requisito di validita' ed efficacia degli atti della Provincia.

CAPO VI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

ART.81 MODALITA' E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

1. La Provincia provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento che incida su situazioni giuridiche soggettive, mediante comunicazione personale al destinatario del provvedimento da adottarsi.

2. Se il provvedimento da adottarsi riguardi un numero indeterminato o, comunque, rilevante di destinatari, la comunicazione avviene mediante affissione all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi o mediante manifesti o in altra forma idonea.

3. La comunicazione indica:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio provinciale e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti, durante il normale orario di lavoro.

ART.82 SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE

1. Possono partecipare al procedimento i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti o puo' produrre comunque un pregiudizio.

2. Le associazioni e gli altri organismi hanno facolta' di partecipare al procedimento a salvaguardia degli interessi per i quali si sono costituiti.

ART. 83 POTERI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

1. La partecipazione al procedimento si estrinseca nella facolta' di accedere agli atti, di ottenerne ogni informazione e di presentare osservazioni e documenti.

2. Le osservazioni ed i documenti non producono gli effetti previsti nel precedente art. 82, se presentati dopo la data di adozione del provvedimento.

ART. 84 OBBLIGHI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia ha l'obbligo:

a) di attendere, per l'adozione del provvedimento, almeno venti giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, o dieci giorni dal termine finale della pubblicazione nell'albo pretorio della comunicazione dell'avvio del procedimento, o venti giorni dalla diffusione della comunicazione nelle altre forme, salvo che non sussistano ragioni di particolare urgenza che vanno espressamente e concretamente indicate nella motivazione del provvedimento;

b) di valutare e motivare sulle osservazioni ed i documenti presentati dai soggetti previsti nel precedente art. 83, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 85 ACCORDI

1. La Provincia puo' concludere accordi ai sensi dell'art. 11 L. 7 agosto 1990 n.241.

ART. 86 ESCLUSIONE

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attivita' della Provincia considerata dall'art. 13 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, ne' quando la comunicazione dell'avvio del procedimento sia oggettivamente incompatibile con il provvedimento da adottarsi, per sua natura o per l'urgenza del provvedere.

2. Le ragioni dell'esclusione debbono essere espressamente indicate nel provvedimento.

CAPO VII
DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 87
RINVIO

1. I diritti di accesso e di informazione dei cittadini sono garantiti e stabiliti dall'art. 7 della L. 8 giugno 1990 n.142 e sono disciplinati dal regolamento previsto dal 4^a comma dell'art. 7 citato.

TITOLO VII
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART.88
DEMANIO E PATRIMONIO

1. La Provincia ha proprio demanio e patrimonio, in conformita' alla legge.
2. Dei beni provinciali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilita'.

ART. 89
CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia e' disciplinato dalla legge e dal regolamento provinciale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta provinciale collegialmente e a mezzo dell'assessore competente.

ART. 90
ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
RINVIO

1. I revisori dei conti sono eletti in base alle prescrizioni dell'art. 57 della L. n. 142 del 1990.

ART. 91
INELEGGIBILITA' E DECADENZA DEI REVISORI DEI CONTI

1. Sono ineleggibili alla carica di membro del collegio dei revisori: i consiglieri provinciali, gli assessori non consiglieri provinciali, i dipendenti provinciali, gli amministratori e i dipendenti degli enti della Provincia, coloro che sono legati alla Provincia e a tali enti da rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, i difensori civici provinciali.

2. Sono ineleggibili a tale carica i parenti ed affini entro il terzo grado delle persone indicate nel comma precedente.

3. Sono, altresì, ineleggibili alla carica di consiglieri della Provincia di Chieti.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità o l'accertamento dell'originaria mancanza importano la decadenza della carica di revisore dei conti. A tal fine, il Consiglio provinciale contesta all'interessato tale carenza invitandolo a rimuovere - se possibile - l'impedimento o a far conoscere le proprie deduzioni entro giorni 15. Decorso tale termine, il Consiglio decide.

ART. 92

DURATA, REVOCA, RIELEGGIBILITA' DEI REVISORI DEI CONTI

1. I revisori durano in carica 3 (tre) anni, non sono revocabili se non in caso di grave inadempienza e sono rieleggibili una sola volta.

2. In caso di grave inadempienza, il Consiglio la contesta all'interessato, assegnandogli il termine di giorni 15 per le proprie deduzioni prima della decisione.

ART. 93

FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori è organo di controllo economico-gestionale e di riscontro giuridico-contabile della Provincia. Per l'esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione sono attribuiti al collegio poteri ispettivi.

2. Nelle materie di competenza, il collegio dei revisori è anche organo di consulenza degli organi provinciali.

3. Il collegio si esprime, a richiesta degli organi competenti, su:

- a) l'istituzione, la modifica o la soppressione di uffici, organismi e servizi;
- b) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- c) le gestioni delle aziende speciali e delle società per azioni a capitale prevalentemente locale;
- d) la contrazione di mutui, l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- e) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

4. I revisori trasmettono il parere entro un mese dalla richiesta.

5. Il collegio dei revisori redige la relazione annuale e ne accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione sulla quale formula rilievi ed esprime proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttiva e l'economicità della gestione dell'ente nel suo complesso.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 94
ENTRATA IN VIGORE - RINVIO

1. Lo statuto entra in vigore nei modi e termini previsti dall'art. 4, 4^a comma, L. n. 142 dell'8 giugno 1990.

ART. 95
MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche statutarie sono disciplinate dal 3^a comma dell'art. 4 della L. n. 142 dell'8 giugno 1990.